CAMERA DEI DEPUTATI N. 551

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOSCHI

Presentata l'11 agosto 1979

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha come fine quello di contribuire a mantenere e sviluppare il collegamento dei lavoratori all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale del loro paese ed assicurare la più efficace tutela dei loro diritti.

A tal fine si istituisce un Consiglio generale degli italiani all'estero che analizzi i problemi dell'emigrazione e formuli le relative proposte, raccomandazioni e pareri agli organi competenti anche allo scopo di porre in essere eventuali iniziative legislative.

Ogni anno il Consiglio generale degli italiani all'estero elabora una relazione per il Parlamento sull'attività svolta e le prospettive per l'anno successivo.

La proposta di legge precisa anche la composizione e le strutture del Consiglio generale degli italiani all'estero stabilendo che una parte dei membri siano direttamente eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti dei Comitati consolari all'estero.

Data l'importanza della proposta di legge e la grande attesa di una legislazione sulla materia da parte dei nostri lavoratori emigrati se ne raccomanda una attenta presa in considerazione ed una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il Consiglio generale degli italiani all'estero nell'ambito degli articoli 3 e 35 della Costituzione ha come fine quello di contribuire a mantenere e sviluppare il collegamento dei lavoratori all'estero con la vita politica, culturale economica e sociale del loro paese, di assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro quanto in Patria, e di agevolare la partecipazione dei lavoratori migrati alla vita delle comunità locali.

CAPO I

COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

ART. 2.

Per l'attuazione dei fini di cui al precedente articolo 1 il Consiglio generale degli italiani all'estero provvede a:

a) analizzare i problemi dell'emigrazione in relazione alle loro cause e conseguenze rispetto alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della popolazione nonché rispetto allo sviluppo economico sociale del paese;

b) formulare pareri, proposte e raccomandazioni in materia di occupazione e programmazione economica; formazione professionale; collocamento dei lavoratori all'estero; reinserimento in adeguate attività produttive singole ed associate, di coloro che rimpatriano, loro aggiornamento, ed eventuale loro riqualificazione professionale;

c) verificare i problemi e le esigenze in materia di servizi sociali per i lavoratori migranti e le loro famiglie proponendo le soluzioni partecipative più idonee;

d) formulare proposte, verificandone lo stato di attuazione e proporne l'aggiornamento, in materia di: accordi sulla sicurezza sociale e sui diritti civili, politici e sindacali con i paesi di accoglimento; altri strumenti internazionali e comunitari concernenti le comunità italiane all'estero;

e) richiamare l'attenzione degli organi costituzionalmente competenti sull'opportunità di iniziative legislative sulle materie di cui al presente articolo;

f) proporre agli organi di Governo competenti le iniziative per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 anche in relazione all'attuazione della funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività delle regioni di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382;

g) elaborare una sintetica relazione annuale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per l'anno seguente.

ART. 3.

Gli atti del Consiglio generale degli italiani all'estero si distinguono in:

a) pareri;

b) raccomandazioni.

I pareri sono richiesti, per il Governo, dal Comitato interministeriale per l'emigrazione; essi devono essere obbligatoriamente richiesti per le materie elencate all'articolo 4.

Le raccomandazioni, che possono riguardare qualsiasi argomento rientrante nei fini istituzionali del Consiglio generale degli italiani all'estero sono da questi rivolte, per il Governo, al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

ART. 4.

Il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero deve essere obbligatoriamente richiesto dal Comitato interministe-

riale per l'emigrazione sulle seguenti materie:

1) volume ed articolazione della spesa per realizzare la politica dell'emigrazione e per la tutela dei connazionali all'estero nel quadro del bilancio dello Stato;

2) linee essenziali dei programmi pluriennali e dei relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale, la tutela sociale e previdenziale, e per i rientri e gli alloggi;

3) criteri generali per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concrete attività di sostegno e di promozione sociale e civile degli emigrati;

4) orientamenti cui devono ispirarsi i programmi radiotelevisivi per le collettività italiane all'estero;

5) linee generali di riforma dei servizi della emigrazione, consolari, scolastici e sociali;

6) indirizzi generali per la stipula di nuovi accordi bilaterali o multilaterali;

7) i pareri del Consiglio generale degli italiani all'estero sono, di norma, espressi entro 30 giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato, di volta in volta, dal Comitato interministeriale per l'emigrazione.

CAPO II

COMPOSIZIONE E STRUTTURA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

ART. 5.

Il Consiglio generale degli italiani all'estero è composto da 115 membri dei quali 75 in rappresentanza degli italiani all'estero e 40 designati dalla forze politiche e sindacali, dalle associazioni e dagli enti italiani particolarmente attivi nella

promozione e tutela degli interessi delle comunità italiane all'estero.

I 75 membri del Consiglio generale degli italiani all'estero in rappresentanza degli italiani all'estero sono eletti secondo le modalità previste dall'articolo 15 o, nelle ipotesi indicate dall'articolo 16, nominati secondo le modalità ivi stabilite e comunque nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun paese, dalla tabella allegata.

Essi devono risiedere da almeno due anni nel rispettivo paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

Nei paesi in cui siano da eleggere più di due membri, possono essere elette nella proporzione di uno su tre anche persone sprovviste, al momento delle elezioni, della cittadinanza italiana, purché:

1) risultino di ascendenza italiana, adeguatamente comprovata;

2) svolgano consistenti attività sociali e culturali nell'ambito delle comunità italiane del paese di residenza.

I membri di cui al precedente comma, eletti nel Consiglio generale degli italiani all'estero, devono richiedere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalle elezioni, la cittadinanza italiana.

I 40 membri di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi sono così ripartiti:

a) nove tra i designati dalle Organizzazioni nazionali che operano nell'emigrazione;

b) nove tra i designati dal Parlamento;

c) nove tra i designati dalle Confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi;

d) quattro tra i designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

e) due esperti designati per la loro competenza rispettivamente uno dal Ministero degli affari esteri ed uno dal Ministero del lavoro;

f) uno designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana.

g) uno designato dalla Federazione mondiale della stampa italiana all'estero;

h) tre fra i designati dai più rappresentativi centri studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione;

i) uno tra i designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri.

È membro di diritto il segretario del Comitato interministeriale dell'emigraizone.

ART. 6.

I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti o riconfermati.

ART. 7.

Partecipano ai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero con voto consultivo, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) un esperto designato da ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per l'emigrazione ed uno dal Ministero per il commercio con l'estero;

c) un rappresentante del CNEL;

d) un esperto designato dalla RAI-TV;

e) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

f) tre esperti designati dalle Confederazioni nazionali delle cooperative;

g) quattro esperti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Confagricoltura, dalla Confcommercio e dalla Confartigianato.

Il Comitato di Presidenza può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero, a titolo di osservatori, sino a 20 personalità interessate ai problemi in discussione: scelte fra parlamentari, autorità estere, esponenti di organismi internazionali, studiosi di chiara fama.

Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sezione del Consiglio generale degli italiani all'estero, ai presidenti delle due Camere i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare delegazioni per partecipare alle sedute.

ART. 8.

Sono organi del Consiglio generale degli italiani all'estero:

1) l'assemblea;

2) il comitato di presidenza;

3) il presidente.

ART. 9.

L'assemblea è convocata dal presidente di regola due volte all'anno: essa può essere inoltre convocata, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, non oltre il trentesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno 30 giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore comunque a 15 giorni.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

L'assemblea può deliberare la costituzione, nel suo seno, di commissioni per aree geografiche, in numero non superiore a 5; può altresì stabilire, per problemi specifici, la costituzione di altre commissioni il cui numero non potrà essere, contestualmente, superiore a tre.

L'assemblea esamina ed approva la relazione sui problemi e le prospettive dell'emigrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che le verranno sottoposti dal comitato di presidenza.

L'assemblea può deliberare di affidare la rappresentanza dei nuclei di italiani che vivono in paesi non compresi nell'acclusa tabella ad uno o più consiglieri residenti in paesi limitrofi.

Previa intesa fra i presidenti del CNEL e del Consiglio generale degli italiani all'estero, le due assemblee possono riunirsi in seduta congiunta una volta all'anno per esaminare le connessioni fra i problemi delle migrazioni internazionali e quelli delle migrazioni interne ed altri eventuali temi di comune interesse.

ART. 10.

Il comitato di presidenza è composto: dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri eletti dall'assemblea tra i suoi componenti; un vice presidente e almeno sei membri devono stabilmente risiedere all'estero.

Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto un maggior numero di voti.

Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno bimestralmente.

Esso dà attuazione alle decisioni e direttive dell'Assemblea, decide sulle materie urgenti e su quelle di ordinaria amministrazione; assicura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

Il Comitato di presidenza, in caso di urgenza, può richiedere ai membri dell'Assemblea di esprimere il proprio parere su determinati atti mediante procedura scritta.

Il Comitato di Presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli saranno tempestivamente trasmesse dai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero.

In occasione delle riunioni sia della Assemblea plenaria sia delle Commissioni, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle previste all'articolo 7, nonché di Enti pubblici ed Associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

Il Comitato di presidenza riferisce periodicamente all'Assemblea l'*iter* dei vari atti.

ART. 11.

Il Consiglio generale degli italiani all'estero è presieduto dal Ministro degli affari esteri o per sua delega dal Sottosegretario di Stato preposto ai problemi dell'emigrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i lavori dell'Assemblea e le attività del Comitato di presidenza sono diretti dal vicepresidente da lui delegato.

ART. 12.

La Segreteria del Consiglio generale degli italiani all'estero è affidata ad un funzionario del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.

I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica amministrazione all'uopo distaccato.

Possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a quattro al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di particolare natura.

La Segreteria del Consiglio generale degli italiani all'estero fa parte come sezione autonoma della Segreteria del Comitato interministeriale per l'emigrazione di cui alla legge 18 marzo 1976, n. 64.

CAPO III

DOVERI E COMPETENZE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

ART. 13.

I membri del Consiglio rappresentanti le collettività all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Comitati consolari nella circoscrizione in cui risiedono.

Prima di ogni riunione dell'Assemblea, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Dopo la conclusione di ogni sessione dei lavori dell'Assemblea, su richiesta della maggioranza dei membri locali del Consiglio generale degli italiani all'estero, è convocato il Comitato d'Ambasciata per esaminare le iniziative conseguenti ai deliberati del Consiglio generale degli italiani all'estero da adottare localmente.

Ogni membro del Consiglio generale degli italiani all'estero può rivolgere al Comitato di presidenza richieste di informazioni su argomenti specifici. Il Comitato di presidenza provvederà ad acquisire dall'amministrazione od organismo competente gli opportuni elementi per una adeguata informativa.

ART. 14.

I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero, previa intesa ed in stretta collaborazione con gli organi diplomatico-consolari, possono avere quei contatti che si rendessero necessari per il migliore esercizio delle proprie competenze istituzionali con le Autorità del paese di residenza.

Ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero spetta, su loro richiesta, il passaporto di servizio per la durata del loro mandato.

Per l'assolvimento dei compiti di istituto, ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero, oltre ai normali rimborsi per la partecipazione alle riunioni, è attribuita, a titolo forfettario, una indennità annuale pari a:

1) lire 1.800.000 per i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti all'estero;

2) lire 1.200.000 per i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti in Italia.

L'indennità di cui al precedente comma non compete ai membri di Governo, ai parlamentari ed ai funzionari della pubblica amministrazione.

CAPO IV

MODALITÀ DI ELEZIONE

ART. 15.

I rappresentanti di cui al primo comma dell'articolo 5 sono eletti a maggioranza semplice, dai membri dei Comitati consolari regolarmente costituiti nei paesi indicati nell'annessa tabella, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 5 e delle modalità previste nella norma di attuazione di cui al successivo articolo 19.

Qualora in uno dei paesi indicati nell'annessa tabella siano operanti associazioni o Federazioni di associazioni di emigranti non rappresentate in alcun comitato consolare, esse potranno designare un proprio rappresentante per partecipare all'elezione dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero in quel determinato paese, a condizione che dette associazioni o federazioni operino in quel paese da almeno due anni e siano attivamente presenti in tutte le circoscrizioni consolari del paese medesimo.

L'elezione dei rappresentanti nel Consiglio generale degli italiani all'estero avviene a scrutinio segreto in una riunione

plenaria degli elettori di cui ai precedenti commi convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con preavviso di almeno 15 giorni e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I risultati delle elezioni sono comunicati dalla rappresentanza diplomatica al Ministero degli affari esteri che certifica, sulla base dei rapporti d'Ambasciata, la regolarità dello svolgimento degli scrutini.

ART. 16.

Qualora per circostanze obiettivamente accertate dalla rappresentanza diplomatica, risulti impossibile la regolare costituzione dei Comitati consolari, la rappresentanza interessata, sentite le associazioni, propone al Ministero degli affari esteri un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella annessa alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero assegnati a quel determinato paese.

ART. 17.

In caso di vacanza di taluno dei 75 membri del Consiglio generale degli italiani all'estero eletti dalle collettività all'estero entro 60 giorni si provvede alla sostituzione con la nomina dei non eletti, secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati subentranti, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

La rappresentanza diplomatica nel paese dove detta vacanza si sia verificata provvede a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri per i successivi adempimenti previsti dalla presente legge.

In caso di vacanza o revoca di taluno dei 40 membri del Consiglio generale degli italiani all'estero designati ai sensi del-

l'articolo 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

Il sostituto resta in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il membro sostituito.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 18.

Le spese per il funzionamento del segretariato e quelle relative al Consiglio generale degli italiani all'estero ed alle sue commissioni, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori delle sede dove si tiene la riunione, nonché le indennità di rimborso spese forfettarie di cui all'articolo 14 gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'importo annuo di lire 600.000.000. Al relativo onere si provvede, per l'anno finanziario 1979 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 19.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto le norme di attuazione che dovranno fra l'altro disciplinare le modalità per l'elezione dei 75 membri di cui alla tabella allegata e per le designazioni dei 40 membri di cui all'articolo 5.

TABELLA DI RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

ORGANICO DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO.

EUROPA

Austria	1
Belgio	4
Francia	5
Germania federale	6
Gran Bretagna	3
Jugoslavia	1
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	2
Spagna	1
Svizzera	5
Totale Europa	30

AFRICA

Somalia	1
Etiopia	1
Marocco	1
Nigeria	1
R.A.U.	1
Sud Africa	2
Tunisia	1
Totale Africa	8

AMERICA DEL NORD	
Canada	6
U.S.A.	3
Messico	1
Totale America del Nord	10
AMERICA CENTRALE	
Costa Rica ed altre Repubbliche	1
AMERICA DEL SUD	
Argentina	7
Brasile	3
Cile	1
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	2
Venezuela	4
Totale America del Sud	19
OCEANIA	
Australia	5
ASIA	
Iran e Turchia	1
Giappone ed Indonesia	1
Totale Asia	2
TOTALE GENERALE	75